



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Ai Responsabili delle Cancellerie penali (GIP e Dibattimento) del Tribunale
Ai Responsabili amministrativi degli Uffici del Giudice di Pace del circondario

E per conoscenza
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola

Oggetto: Spese di Giustizia. Esenzione del difensore di ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali. Nota N. 4087/2023 proveniente dalla Corte di Appello di Napoli.

Trasmetto la nota in oggetto, nella quale, a compimento del procedimento previsto per la formulazione e proposizione dei quesiti, il Presidente della Corte di Appello ha ritenuto corretta la seguente prassi interpretativa: *l'esenzione ex art. 32 disp. att. c.p.p. non trova applicazione ai diritti di copia il cui versamento è previsto in sede di richiesta del rilascio di copie da parte del Difensore di ufficio di indagato, imputato o condannato inadempienti, anche se al fine di iniziare la procedura di recupero del credito professionale.*

Vi chiedo, pertanto, di applicare da questo momento tale prassi interpretativa.

Nola, 22.5.2023

Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice

06365002206		
TRIBUNALE DI NOLA		
N. 4220	21.05.2023	
Uffici	Uffici	Uffici
Amministrative	Amministrative	Amministrative
Sezioni	Sezioni	





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
E-Mail "segrsup.ca.napoli@giustizia.it"

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
ROMA

e per conoscenza
Ai Presidenti dei Tribunali del Distretto di
NAPOLI

OGGETTO: quesito distrettuale relativo alle spese di Giustizia – esenzione del Difensore di ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali.

Con nota n. prot. 704/21 Int del 30.11.2021 il Dirigente Amministrativo della Corte d'appello di Napoli ha chiesto a questa Presidenza di chiarire:

1. se il Difensore di ufficio dell'indagato, dell'imputato o del condannato inadempienti nel processo penale che chieda il rilascio di copie degli atti al fine di recuperare il proprio credito professionale sia tenuto al versamento dei diritti di copia.

Questa Presidenza, in applicazione della Circolare n. 25 del 14.04.2016 n. 0067455.U del DAG-Dir Gen Giust Civ – Uff. I, che prevede la previa interrogazione dei Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto al fine di accertare quale sia la prassi interpretativa adottata e se essa sia condivisibile, ha richiesto ai Sigg. Presidenti dei Tribunali ordinati del Distretto di Napoli di comunicare quale sia l'interpretazione seguita nei rispettivi uffici.

I Tribunali di Sorveglianza, Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata hanno risposto comunicando che la prassi seguita è quella di ritenere esente il rilascio di copie dal versamento dei diritti, dal momento che la difesa di ufficio costituisce un *munus publicum* di cui è onerato il Difensore.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha risposto comunicando che secondo la propria interpretazione il diritto di copia deve essere versato dal momento che il rilascio della copia è operazione precedente all'inizio della procedura e pertanto al primo atto



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
E-Mail "segrsup.ca.napoli@giustizia.it"

esente ai sensi dell'art. 32 disp. att. cpp secondo il quale <<le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori di ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese>>.

Il Tribunale per i Minorenni non risulta avere risposto.

In proposito, Questa Presidenza osserva quanto segue.

La questione giuridica si articola su due distinti problemi.

Il primo riguarda l'individuazione del momento in cui inizia la procedura di recupero dei crediti professionali, che è esente da bolli, imposte e spese ex art. 32 disp. att. cpp.

Il secondo riguarda la qualificazione dei diritti di copia.

Con riferimento al primo aspetto, deve considerarsi che, come segnalato dal Dirigente della Corte d'appello, il Ministero della Giustizia, con Circolare del 18.02.2015 del DAG, ha escluso l'applicabilità dell'esenzione ex art. 32 disp att cpp in relazione al rilascio di copia al difensore di ufficio ai fini della notificazione degli atti stragiudiziali in ragione del fatto che la procedura di recupero del credito professionale, al momento del rilascio della copia, non è ancora iniziata e pertanto l'esenzione non è ancora operativa.

Tale interpretazione è la medesima seguita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a fronte della quale gli altri Uffici giudiziari del Distretto affermano che, sostanzialmente, la procedura di recupero del credito inizia necessariamente con la notificazione del titolo, che a sua volta presuppone il rilascio della copia da notificare, e che inoltre si tratta alla fine di una partita di giro, dal momento che, persistendo l'inadempienza, in caso di fallimento delle procedure di recupero l'art. 116 dpr n. 115/2002 pone a carico dello Stato il pagamento degli onorari e delle spese, ivi compresi i diritti di cancelleria versati per il rilascio della copia.

A tal proposito, pur apprezzandosi dette osservazioni, occorre tenere presenti alcuni aspetti che sconsigliano, allo stato, di condividerle.

Il primo è di carattere formale, e consiste nel rilievo per cui la Circolare del 2015 non risulta superata da altra di segno diverso.

Il secondo è di carattere giuridico, dal momento che, come è noto, le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e pertanto sono insuscettibili di applicazione analogica o estensiva, sicché non vi è possibilità di estendere l'esenzione ad atti preliminari alla procedura, nemmeno qualora detti atti siano necessari per la procedura medesima.



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
E-Mail "segrsup.ca.napoli@giustizia.it"

Il terzo è di carattere logico-sistematico. Va infatti osservato che l'esito della procedura di recupero del credito professionale non è affatto scontato, in astratto, dal momento che esso recupero potrebbe andare a buon fine. In tal caso, evidentemente, non si verificherebbe alcuna partita di giro, dal momento che la somma versata a titolo di diritto di copia sarebbe rimborsata, in favore del Difensore istante, dal cliente destinatario dell'azione di recupero, non già dall'erario dello Stato attraverso la procedura ex art. 116 dpr n. 115/2002.

Il tutto, peraltro, senza trascurare la considerazione secondo la quale in sede di liquidazione ai sensi dell'art. 116 dpr 115/2002 l'inadempienza della persona assistita di ufficio deve essere provata, in genere mediante il deposito degli atti di esecuzione rimasti senza esito, mentre in sede di richiesta di copia detta inadempienza è rimessa ad una mera dichiarazione di parte e potrebbe cessare in qualsiasi momento, con conseguente trasferimento, senza titolo, del peso dei diritti di cancelleria dalla persona assistita di ufficio all'erario dello Stato.

Con riferimento al secondo aspetto, è noto che l'art. 32 disp att cpp prevede l'esenzione da bolli, imposte e spese. Ma la voce dei diritti di cancelleria non pare rientrare specificamente in alcuna di tali categorie, sicché è dubbio che l'esenzione in parola riguardi anche i diritti. Al contrario, in sede di liquidazione ex art. 116 dpr 115/2002, al Difensore istante vengono rimborsate tutte le somme sborsate per la procedura, ivi compresi i diritti di cancelleria anticipati per il rilascio delle copie necessarie.

A parere di questa Presidenza, dunque, l'esenzione ex art. 32 disp att cpp non trova applicazione ai diritti di copia il cui versamento è previsto in sede di richiesta del rilascio di copie da parte del Difensore di ufficio di indagato, imputato o condannato inadempienti, anche se al fine di iniziare la procedura di recupero del credito professionale.

Pertanto **si trasmette** al Ministero della Giustizia, per le Sue eventuali valutazioni, il quesito del Dirigente Amministrativo della Corte d'appello di Napoli, che **si allega** unitamente alle risposte dei Presidenti dei Tribunali del Distretto della Corte d'appello di Napoli.

Esprimo viva cordialità.

Si allegano il quesito e le risposte indicati in narrativa.

Napoli, 15.5.2013

il Presidente della Corte d'appello

Eugenio Forgillo